



Comune di
Roveredo in Piano

***REGOLAMENTO COMUNALE SUL
BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA
CORRETTA CONVIVENZA CON I
CITTADINI***

Approvato con deliberazione consiliare n. _56_ del _19.09.2015_
Esecutivo dal _23.10.2015_

TITOLO I – PRINCIPI	3
<i>Articolo 1 – Oggetto del regolamento</i>	3
<i>Articolo 2 – Principi e finalità</i>	3
<i>Articolo 3 – Diritti degli animali</i>	3
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Articolo 4 – Definizioni ed ambito di applicazione</i>	4
<i>Articolo 5 – Custodia di animali</i>	4
<i>Articolo 6 -Divieti e prescrizioni generali</i>	4
<i>Articolo 7 – Custodia di animali nelle abitazioni e nelle proprietà private confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata</i>	6
<i>Articolo 8 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli</i>	7
<i>Articolo 9 – Avvelenamento di animali</i>	7
<i>Articolo 10 – Abbandono di animali</i>	7
<i>Articolo 11 – Smarrimento, Rinvenimento, Fuga, Cattura, Affidamento di animali</i>	7
<i>Articolo 12 - Vendita e toelettatura di animali vivi</i>	8
<i>Articolo 13 – Animali Acquatici</i>	9
<i>Articolo 14 – Possesso di volatili</i>	9
<i>Articolo 15 – Animali Sinantropi e della popolazione Columbia Livia var. domestica</i>	10
<i>Articolo 16 – Avifauna e piccola fauna selvatica</i>	11
<i>Articolo 17 – Roditori Lagomorfi e Mustelidi</i>	12
<i>Articolo 18 – Fauna Esotica, Anfibi e Rettili</i>	12
<i>Articolo 19 – Api, Insetti Impollinatori ed altri insetti</i>	13
<i>Articolo 20 – Animali da Cortile</i>	13
<i>Articolo 21 – Macellazione degli animali</i>	14
<i>Articolo 22 – Smaltimento di spoglie e inumazione di animali</i>	14
<i>Articolo 23 – Pet-therapy</i>	14
TITOLO III – CANI	15
<i>Articolo 24 – Custodia</i>	15
<i>Articolo 25 – Attività motoria</i>	16
<i>Articolo 26 – Cani a catena</i>	16
<i>Articolo 27 – Dimensioni dei recinti e caratteristiche della cuccia</i>	16
<i>Articolo 28 – Aree e percorsi destinati ai cani</i>	17
<i>Articolo 29 – Accesso a pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi pubblici</i>	17
<i>Articolo 30 – Accesso ai giardini, parchi ed aree verdi pubbliche</i>	18
<i>Articolo 31 – Raccolta deiezioni</i>	18
TITOLO IV – GATTI	18
<i>Articolo 32 – Colonie Feline e Gatti liberi</i>	18
<i>Articolo 33 – Detenzione dei gatti di proprietà</i>	19
TITOLO V – EQUINI	19
<i>Articolo 34 – Tutele e divieti</i>	19
TITOLO VI – SANZIONI E NORME FINALI	20
<i>Art.35 – Sanzioni</i>	20
<i>Art.36 – Vigilanza sul Regolamento</i>	20
<i>Art.37 – Termini di adeguamento delle strutture</i>	20
<i>Art.38 – Abrogazione di norme</i>	21

REGOLAMENTO COMUNALE SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA CORRETTA CONVIVENZA CON I CITTADINI

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento in base alla legge regionale n. 20 dell'11 ottobre 2012 , promuove il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con i cittadini del territorio comunale.

Articolo 2 – Principi e finalità

1. Il Comune di Roveredo in Piano, riconosce il diritto di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino al fine di favorire lo sviluppo della personalità, della convivenza nella diversità e la socializzazione con i cittadini. Il Comune di Roveredo in Piano, riconosce il diritto degli animali ad un'esistenza compatibile con le persone e nel rispetto delle caratteristiche biologiche ed etologiche delle varie specie. A tal fine il Comune di Roveredo in Piano opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi. Si impegna a promuovere l'acquisto responsabile dell'animale d'affezione, inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e salute; a scoraggiare il dono dell'animale ai minori di 18 anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale.
2. Il Comune di Roveredo in Piano, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso i canili rifugio e le altre strutture pubbliche, promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune di Roveredo in Piano, al fine di favorire la corretta convivenza tra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
4. Il Comune di Roveredo in Piano individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
5. Le eventuali norme emanate dal Ministero della Salute o dalle altre autorità competenti in materia di benessere degli animali o di tutela della salute delle persone, prevalgono sulle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 3 – Diritti degli animali

1. Il Comune di Roveredo in Piano si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo gli atti di crudeltà verso gli stessi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

2. Il Comune di Roveredo in Piano si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 – Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà sul territorio comunale. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale e nelle normative specifiche.

Articolo 5 – Custodia di animali

1. Chi possiede un animale dovrà aver cura dello stesso e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Colui che a qualsiasi titolo accetta di custodire un cane od altro animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi, dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. Il privato cittadino possessore dell'animale o comunque che abbia in affido un animale deve impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente l'intera cucciolata;
 - informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
5. A tutti gli animali di proprietà o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
7. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Articolo 6 -Divieti e prescrizioni generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura,, eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
4. E' vietato allevare l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie e in maniera conforme alle singole esigenze delle stesse anche in caso di custodia temporanea e fatte salve specifiche misure che si dovessero rendere necessarie per motivi medico-veterinari.
5. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno della abitazione e di integrazione col nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi (collari elettrici, con punte ecc.), costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche. E' altresì vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche e l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. E' tassativamente vietato organizzare, promuovere od assistere a lotte e combattimenti fra animali.
8. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
9. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la custodia di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero di animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria, nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate. E' inoltre vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani dei veicoli, nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria areazione.
10. E' vietata sul territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la loro detenzione e la loro vendita.
11. I proprietari di cavalli ed altri equidi utilizzati per la circolazione anche su area pubblica, dovranno assicurare la pulizia delle strade o piazze percorse impedendo la dispersione di materiali organici o provvedendo prontamente alla pulizia del suolo pubblico.
12. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
13. E' vietato strappare le penne o amputare le ali ai volatili, salvo che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un Medico Veterinario con motivazione scritta, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. Qualora fosse riscontrata detta violazione su

una pubblica via, troverebbero applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

15. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
16. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio.
17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici. E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione.
18. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.
19. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per l'uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
20. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente documentata e comprovata.
21. E' vietato su tutto il territorio comunale utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio.
22. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di proprietà o di cui si abbia il possesso o la custodia.
23. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
24. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 7 – Custodia di animali nelle abitazioni e nelle proprietà private confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
2. E' fatto obbligo per i proprietari di impedire agli animali di uscire dalla proprietà privata ed invadere le aree pubbliche o private, o vagare per le stesse incustoditi.
3. Richiamato quanto disposto dal presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentito il possesso di animali domestici. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino il possesso di animali domestici. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
4. Gli alloggiamenti degli animali devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
5. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato che deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile.
6. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché tali luoghi non siano accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque sempre essere esposto un cartello di avvertimento della presenza di tali animali.
7. Qualora i cani siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità

previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento e in modo tale da garantire la salubrità ed igiene dei luoghi, nonché in modo da evitare il diffondersi di emanazioni odorigene presso le altre abitazioni o nei luoghi pubblici.

Articolo 8 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni a tutti gli occupanti del veicolo e a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - o areazione sufficiente;
 - o somministrazione di acqua, cibo e soste in caso di viaggi prolungati.
4. Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. E' vietato lasciare gli animali all'interno dei veicoli per periodi prolungati e comunque in modo tale da procurare sofferenze agli stessi.

Articolo 9 – Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possono accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione e contenimento delle specie a seguito di ordinanza Regionale e/o Nazionale, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo altre specie animali.
2. Gli esecutori delle operazioni consentite hanno l'obbligo di affiggere cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo alle competenti autorità, al Sindaco ed all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, indicando, ove possibile, la specie ed il numero degli animali coinvolti, la sintomatologia e le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli episodi si sono verificati.

Articolo 10 – Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento, non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Articolo 11 – Smarrimento, Rinvenimento, Fuga, Cattura, Affidamento di animali

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare

denuncia dell'accaduto, entro 10 giorni dall'evento, alle autorità di pubblica sicurezza presenti sul territorio, nonché al competente ufficio per la gestione dell'anagrafe canina del Comune di Roveredo in Piano se trattasi di cani.

2. Chiunque rinvenga cani randagi vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza presenti sul territorio che, ove non sia possibile risalire al proprietario dell'animale, chiederà l'intervento del cinovigile della A.A.S. competente, al fine della cattura e ricovero presso la struttura convenzionata.
3. In caso di rinvenimento di un animale, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.
5. In caso di rinvenimento di un cane o altro animale in difficoltà, il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale od altre Forze di Polizia che provvederanno a loro volta ad avvisare tempestivamente il veterinario della A.A.S. e/o il servizio incaricato della Provincia di Pordenone in caso di fauna selvatica.
6. La fuga di un animale pericoloso dovrà immediatamente essere segnalata alle autorità di pubblica sicurezza ed al Dipartimento di Prevenzione, nonché Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato, con metodi incruenti ed indolori o con strumenti di narcosi a distanza sotto lo stretto controllo di un medico veterinario autorizzato a praticare tale procedura.
7. Gli animali non possono essere dati in affido o in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, contrabbando, combattimento o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Articolo 12 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. L'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nelle normative nazionali e regionali, nonché nelle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente areati ed idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati per specie, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con il numero e la tipologia delle strutture dedicate al fine di evitare situazioni di sovraffollamento. Dovrà comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta e la posizione distesa. Nell'ambito dell'attività di vendita di animali è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi in presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale.
4. Gli animali ammalati o sospetti di esserlo dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in un luogo tranquillo.
5. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le

condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione garantendo tuttavia che la presenza di visitatori non determini sofferenze o affaticamento di alcun tipo agli animali.

6. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.
7. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte. Laddove le condizioni del locale lo impedissero, è necessario supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
8. E' fatto obbligo per gli esercenti il commercio di animali, garantire l'alimentazione e la cura degli animali e la corretta luminosità degli ambienti ogni giorno, compresi i giorni di chiusura dell'esercizio commerciale.
9. I possessori e venditori di animali a scopo di commercio potranno vendere solo animali in buono stato di salute. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge o, se cucciolo, dovrà avere già inoculato il microchip. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale, questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale.

Articolo 13 – Animali Acquatici

1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. Sono comunque vietati acquari di forma sferica. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. In ogni acquario devono essere garantiti la pulizia delle pareti e degli accessori, il ricambio e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
3. La capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, di norma aumentata di minimo litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto. Sono comunque fatte salve le maggiori dimensioni richieste dalle necessità degli animali ospitati.
4. Per le testuggini acquatiche devono essere garantiti terracquari con parte emersa, facilmente accessibile e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti gli esemplari presenti; la parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto con acqua a temperatura adeguata, filtrata e facilmente rinnovabile: devono essere presenti lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Articolo 14 – Possesso di volatili

1. Le gabbie utilizzate per la custodia di volatili dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. I soggetti vengono divisi in tre gruppi a seconda delle dimensioni:
 - taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza becco-coda;
 - taglia media, da 16 a 25 cm di lunghezza becco-coda;
 - taglia grande, superiore a 25 cm di lunghezza becco-coda;Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si dovrà evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche etc.
2. Le voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie. Durante la stagione invernale, è

vietato lasciare all'aperto in gabbie non coibentate o sprovviste di una zona riparata, specie esotiche tropicali o subtropicali.

3. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente. Tali posatoi dovranno essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
4. Per i pappagalli e per quanto riguarda tutte le specie sociali è auspicabile la vita di coppia o la compagnia di specie affini e compatibili.
5. Per le specie che, data la grande mole, sono tenute in condizioni che non permettono un spazio adeguato al volo, il proprietario dovrà adottare degli accorgimenti (come lo sgranchimento controllato al di fuori della gabbia, stimoli e tempo per il gioco) che impediscano l'insorgere di comportamenti di stress e autolesivi. Comportamenti autolesivi, di apatia o psichica che compromettano il benessere generale degli uccelli tenuti in gabbia saranno valutati come prioritari dai soggetti addetti alla vigilanza veterinaria. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, al trasporto, al ricovero per esigenze sanitarie.
6. I volatili allevati in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale ove vengono custoditi lo impediscono, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

Articolo 15 – Animali Sinantropi e della popolazione Columbia Livia var. domestica

1. Si definiscono animali sinantropi qualsiasi specie animale che viva negli stessi territori in cui si è insediato l'uomo, senza vincoli di dipendenza diretta da lui. Il Sindaco ai sensi delle norme vigenti, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Dipartimento di Prevenzione, nonché Azienda per l'Assistenza Sanitaria e in collaborazione con le Associazioni e gli Enti eventualmente interessati può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.
2. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del paese, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili, i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi (dissuasori, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi ecc.);

Ogni intervento da attuare nel rispetto del presente regolamento, dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali. Fatta salva la possibilità di alimentare ed abbeverare i colombi, senza che ciò comprometta l'igiene e il decoro del suolo pubblico, il Comune per la salvaguardia della salute pubblica, del benessere animale, del patrimonio edilizio e dell'arredo urbano – al fine di garantire l'esistenza di colonie sane, numericamente e logisticamente

rapportate alle caratteristiche dell'ecosistema cittadino- provvede a pianificare metodi di controllo e monitoraggio fra cui un piano di distribuzione di mangime medicato con antifecondativo, con il quale alimentare i colombi presenti in zone soggette a particolare pressione aviaria.

3. Al fine di attuare un controllo sul territorio in merito alle malattie infettive trasmissibili all'uomo (zoonosi), trasmesse dai volatili, il Dipartimento di Prevenzione, nonché Azienda per l'Assistenza Sanitaria effettuano periodici monitoraggi, tesi a valutare la situazione igienico-sanitaria ambientale, i punti di alimentazione e bevaggio. A tale scopo il comune autorizza il prelievo con idonei strumenti, da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari, di columba livia vivi relativi a tutte le colonie presenti sul territorio comunale. I prelievi dovranno riguardare un numero di soggetti variabili da 5 a 10 per colonia.
4. Qualora a tutela della salute pubblica, sia necessario sottoporre colombi agli esami nei confronti dei principali agenti zoonosici quali: ricerca di ectoparassiti cutanei, salmonella, clamidia, campylobacter, toxoplasmosi e lesioni anatomico-patologiche riferibili ad eventuali forme infettive, i colombi saranno contrassegnati e trasferiti all'Istituto Zooprofilattico.
5. E' fatto divieto a chiunque distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno. Le richieste di deroga dovranno essere presentate all'amministrazione comunale, comunicando la data prevista di inizio lavori e un recapito telefonico del richiedente. La mancata risposta entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di deroga, costituirà tacito assenso al rilascio della deroga stessa.
6. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e quelle iniziative atte alla loro ripopolazione nel territorio, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

Articolo 16 – Avifauna e piccola fauna selvatica

1. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuati dalle strutture autorizzate dall'Autorità competente ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese in altre normative.
2. E' vietato disturbare, danneggiare e catturare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti, che di uova o larve.
3. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/1992: il topolino delle case, il ratto nero e il ratto delle chiaviche;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli;
 - f) è tutelato inoltre l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
4. Chiunque detenga a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 3, è obbligato a denunciarne il possesso entro

180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Articolo 17 – Roditori Lagomorfi e Mustelidi

1. Conigli.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono essere assolutamente usate le gabbie con il fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse da tutti i lati da pareti di plastica o di vetro. Le gabbie per i conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq, con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25mq per ogni ulteriore esemplare.

2. Furetti.

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq, con un'altezza minima di 80 cm. Fino a due esemplari. E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli Roditori.

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 mq, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 mq per ogni ulteriore coppia. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 mq.

Ogni gabbia quindi deve essere di dimensione tale, a seconda della specie, da garantire il libero movimento di ogni animale presente, senza alcuna costrizione o intralcio, contenere minimo un beverino, una mangiatoia sopraelevata per il fieno, ove previsto dalle esigenze alimentari della specie, una ciotola per il pellettato, un'apposita lettiera sul fondo in base alle necessità della specie detenuta, un ricovero sicuro per ogni animale presente in gabbia. Devono altresì essere dotate di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. I materiali delle gabbie devono essere atossici, non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni agli animali. Non devono essere usate gabbie con fondo a griglia o che siano chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o di vetro.

Articolo 18 – Fauna Esotica, Anfibi e Rettili

1. La detenzione degli animali esotici, in attuazione della normativa CITES (Convention of International Trade in Endangered Species) ad esclusione di quelli definiti "pericolosi" dalla legislazione vigente, è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio CITES competente per territorio.
2. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabile per la corretta gestione. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche e comportamentali proprie di ogni singola specie e delle normative vigenti. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità se è il caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi

sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità, per l'animale, di scavarsi una tana nella terra.

3. Qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute ed incolumità pubblica, sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Articolo 19 – Api, Insetti Impollinatori ed altri insetti

1. Durante la fase di fioritura delle colture arboree, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, sanitari, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti, è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.
4. Nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi pubbliche le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico, è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.

Articolo 20 – Animali da Cortile

1. Gli animali di bassa corte (come il pollame, i conigli, i pavoni, i piccioni ecc.) anche se allevati per scopi alimentari, dovranno essere tenuti in condizioni idonee alla loro specie e indole.
2. Fatte salve le disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, le direttive e le normative inerenti specifiche problematiche igienico-sanitarie, gli allevamenti dei suddetti animali da cortile per consumo domestico sono ammessi nel territorio comunale nel rispetto delle seguenti norme:
 - che l'allevamento disti dalle abitazioni almeno 10 metri e comunque in modo da non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
 - che il terreno nel quale si tengono gli animali sia recintato, dissodato e sistemato in modo che non vi ristagnino acque piovane o di altra provenienza,
 - disporre di un recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie e per il ricovero notturno;
 - che il recinto sia tenuto costantemente pulito per evitare sviluppo di odori sgradevoli e che siano adottati opportuni trattamenti contro mosche, insetti ed altri animali molesti;
 - i locali/ricoveri devono avere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie idonee sia per le specie allevate che per il numero di capi presenti e devono essere mantenuti costantemente puliti;
 - I volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva, e delimitata da una recinzione metallica con altezza almeno di metri 1,5. I conigli dovranno essere

allevati in gabbie idonee di dimensioni adeguate alle loro esigenze di movimento.

3. Sono vietate gabbie che non consentono all'animale la visione dell'ambiente esterno alla stessa ed è al pari vietato utilizzare quali gabbie per animali i contenitori realizzati per scopi diversi e destinati a contenere materiali (per esempio botti vuote, secchi o barili capovolti ecc.)
4. E' obbligatorio allevare gli animali in condizioni tali da garantire la corretta luminosità e l'alternanza giorno e notte, e preferibilmente dovranno essere tenuti in recinti all'aria aperta dotati di appositi ripari.
5. E' fatto obbligo per i proprietari e possessori di garantire che gli animali non escano dalle recinzioni ed arrechino disturbo al vicinato o invadano le aree pubbliche.
6. E' fatto obbligo per i proprietari di tutti gli animali di bassa corte di vigilare con la massima attenzione sulle condizioni di salute degli animali segnalando alle autorità sanitarie ogni caso di sospetta morte di animali a causa di virus o batteri suscettibili di diffusione alle persone o ad altri animali anche di specie diversa.
7. E' fatto obbligo per i proprietari di tutti gli animali di limitare al massimo la diffusione di emissioni odorogene e la dispersione di materiali organici degli animali.
8. Il pollame e gli altri volatili di bassa corte dovranno essere tenuti in ambienti idonei alle loro caratteristiche garantendo il corretto movimento e i necessari spostamenti. Tali animali dovranno essere tenuti in ambienti che consentano di socializzare tra loro.
9. Le dimensioni degli spazi ad essi destinati dovrà garantire uno spazio almeno 5 volte maggiore dell'apertura alare dell'animale più grande ivi contenuto, e dovrà consentire il libero e agevole movimento contemporaneo di tutti gli animali contenuti.

Articolo 21 – Macellazione degli animali

1. La macellazione di pollame e conigli per uso familiare è consentita a domicilio nel rispetto delle normative vigenti. La macellazione domestica dei suini è consentita previa comunicazione all'A.A.S come definito nell'Ordinanza Sindacale annualmente pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale.
2. La macellazione per uso familiare di ovi-caprini, equini e bovini presso un privato domicilio è vietata ai sensi delle normative vigenti.
3. La macellazione della cacciagione per uso familiare, deve essere effettuata nel rispetto delle normative correnti.

Articolo 22 – Smaltimento di spoglie e inumazione di animali

1. E' consentito al cittadino detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni di proprietà idonei allo scopo e previa certificazione di medico veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e infestive trasmissibili agli uomini o ad altri animali.
2. Nel caso il proprietario non potesse autonomamente smaltire la spoglia dell'animale, per mancata disponibilità di luogo idoneo, per la dimensione dell'animale o per motivi sanitari, è tenuto a provvedere mediante incenerimento presso le idonee strutture.

Articolo 23 – Pet-therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di

studio confacente allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in questa attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscano attività di pet-therapy, dovranno presentare comunicazione all'Ufficio della A.A.S. e al Comune, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA), è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psichico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati ai fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi, o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus, o da allevamenti per fini alimentari, o da maneggi.

TITOLO III – CANI

Articolo 24 – Custodia

1. Il proprietario o il possessore dei cani è responsabile del benessere, del controllo e delle condurre degli animali rispondendo sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni arrecati a persone, animali o cose.
2. Colui che a qualsiasi titolo possiede un cane o altro animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Il proprietario o il possessore di qualsiasi tipo o razza di cane, anche non mordace, è obbligato ad avere al seguito idonea museruola e ha l'obbligo di esibirla a richiesta degli Incaricati di Pubblica sicurezza e di farla indossare in caso di necessità e in caso di richiesta delle autorità di polizia o delle autorità sanitarie.
4. Il proprietario o il possessore di un cane deve adottare le seguenti misure atte a prevenire danni o lesioni a persone o cose nonché al fine di garantire l'igiene dei luoghi pubblici e la fruibilità di tali spazi a tutti i cittadini in condizioni di sicurezza:
 - a) Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o ad uso pubblico i cani vanno tenuti sempre al guinzaglio ad una lunghezza non superiore a 1,5 metri nonché muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere adatta alla taglia, alla razza, e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino a sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

- b) La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale;
- c) Assicurare la custodia dei loro cani e adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di persone;
- d) Applicare oltre al guinzaglio anche la museruola ai cani quando l'animale presenti un comportamento aggressivo;
- e) Vigilare con particolare attenzione sugli animali al fine di evitare ogni possibile aggressione alle persone.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

5. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
6. Il proprietario di cani ha l'obbligo di procedere all'identificazione degli animali mediante microchip e alla contestuale iscrizione all'anagrafe canina prima dell'allontanamento dei cuccioli dalla madre. E' fatto obbligo per i veterinari del territorio di procedere all'apposizione del microchip ad ogni cane di età superiore ai 60 giorni che ne sia privo e che sia sottoposto alle loro cure e terapie, salvo comprovate esigenze veterinarie che ne impongano un ritardo nell'apposizione. In tal caso il microchip dovrà essere apposto al termine delle cure mediche.

Articolo 25 – Attività motoria

1. Chiunque detiene o possiede un cane dovrà consentire quotidianamente all'animale, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

Articolo 26 – Cani a catena

1. In casi eccezionali e per periodi limitati è consentito l'uso della catena per la custodia dei cani, ma deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori d'acqua, di cibo e il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo fissato ad un'altezza di due metri da terra. La lunghezza di tale cavo dovrà essere di almeno 4 metri. E' vietato l'uso del collare a strozzo quando il cane è legato alla catena. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

Articolo 27 – Dimensioni dei recinti e caratteristiche della cuccia

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
3. La recinzione deve avere visibilità esterna su almeno un lato, essere integra e in buono stato di conservazione, garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
4. Lo spazio recintato e il riparo di cui deve essere dotato, devono essere puliti con regolarità e

garantire idonee condizioni igieniche.

5. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e che risultino pericolosi al benessere del cane;

Articolo 28 – Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico possono essere riservati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani.
2. Tali spazi saranno individuati da apposita cartellonistica e delimitazioni. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. In tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Articolo 29 – Accesso a pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi pubblici

1. I cani accompagnati dal detentore hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché a locali ed uffici aperti al pubblico su tutto il territorio regionale. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e il detentore dovrà portare con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone e animali, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, fatto salvo l'onere di risarcire gli eventuali danni provocati dagli stessi.
2. I gatti e gli altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei trasportini.
3. Il responsabile degli edifici pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso:
 - a) il titolare dell'esercizio/ufficio pubblico nel caso intenda limitare l'accesso degli animali nello stesso, potrà comunicare la propria intenzione al Sindaco mediante lettera raccomandata, fax o posta certificata e sarà tenuto ad esporre la suddetta nota all'entrata dell'esercizio in modo bene visibile;
 - b) in tal caso dovrà predisporre appositi ed adeguati strumenti di accoglienza (idoneo riparo, ganci per il guinzaglio, ciotola d'acqua, ecc.), atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei detentori all'interno dell'esercizio stesso;
 - c) in caso di mancata esposizione della comunicazione da parte del titolare dell'esercizio, non potrà essere contestato l'ingresso agli animali.
4. Rimane fermo il divieto di accesso agli animali negli esercizi in cui si producono alimenti (es. laboratori e cucine – vedi Reg. Ce 852/2004), mentre è consentito nelle case di riposo in caso di ricovero dei detentori.
5. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile.
6. E' consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Roveredo in Piano, i detentori di cani sono obbligati ad usare sia il guinzaglio che la museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio.

Articolo 30 – Accesso ai giardini, parchi ed aree verdi pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi e giardini. In tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Articolo 31 – Raccolta deiezioni

1. Chi conduce cani, o altri animali, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico (via, piazza, giardino o altro, comprese quelle destinate ai cani stessi -area di sgambamento-), deve essere munito di mezzi idonei (sacchetti di plastica con o senza paletta) e provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane depositandole nei cestini porta rifiuti dopo averle chiuse o avvolte negli idonei contenitori di plastica che non consentano l'imbrattamento dei cassonetti di rifiuti, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un Incaricato di Pubblica sicurezza.
3. Sono esentati dall'obbligo di raccolta, i non vedenti accompagnati da cani-guida ed i portatori di handicap impossibilitati, per motivi fisici, ad effettuare tale operazione.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 32 – Colonie Feline e Gatti liberi

1. I comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline, alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza. Provvedono altresì agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.
2. Su tutto il territorio comunale le colonie feline e i gatti liberi sono protetti e tutelati.
3. Il Comune di Roveredo in Piano riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie feline.
4. I referenti delle colonie feline e/o le associazioni di volontariato che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale, sono autorizzate all'alimentazione e alla cura dei gatti, presso qualsiasi habitat nel quale gli stessi trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata per le quali l'accesso è subordinato al consenso del proprietario.
5. Coloro che accudiscono le colonie feline presenti sul territorio, previa autorizzazione del Comune di Roveredo in Piano, potranno rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinarsi all'alimentazione dei gatti compatibilmente con le esigenze di salute degli animali e salvo parere contrario dei competenti uffici dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
6. La cattura dei gatti liberi, per la cura e/o la sterilizzazione, viene effettuata dai referenti per la colonia felina.
7. I gatti delle colonie feline non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, salvo ricorrano motivi di carattere igienico sanitario o in caso di esigenze riconosciute come meritevoli da parte dei competenti organi veterinari.

8. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cuce ecc.) E' vietato, inoltre predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
9. Coloro che accudiscono le colonie di felini sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione degli alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Articolo 33 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze e balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza o maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è consigliato ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di vigilare sull'animale ed impedire che lo stesso rappresenti elemento di disturbo o pericolo per le persone e per altri animali.

TITOLO V – EQUINI

Articolo 34 – Tutele e divieti

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato per il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. I proprietari e/o detentori di equini devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
3. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. E' concesso di legare i cavalli solo il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
5. La superficie minima del box deve essere la seguente:
 - Cavalli 3 metri x 3 metri (misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di dimensioni grandi)
 - Pony 2.80 metri x 2.80 metri (misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia)
 - Fattrici e stalloni 4 metri x 5 metri
 - Box da parto e fattrici con puledro vanno previsti spazi non inferiori 3 metri x 4 metri

I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore a 3 metri di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nei box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben areate. E' fatto

comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.

6. E' fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equini. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming (mutua strigliatura).
7. E' fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
8. Gli equini impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
9. E' fatto divieto di utilizzare sugli equini strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali - detti "vizi di stalla"- come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche, cavalli anziani o malati.
11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

TITOLO VI – SANZIONI E NORME FINALI

Art.35 – Sanzioni

1. Fatte salve eventuali responsabilità penali in materia, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento che non siano già punite **ai sensi della Legge Regionale n. 20/2012** e/o da altra norma di legge ed ove non diversamente specificato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €500,00.
2. Nel caso di reiterazione della medesima violazione nei due anni successivi, le sanzioni di cui al presente Regolamento sono raddoppiate.

Art.36 – Vigilanza sul Regolamento

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, nell'ambito delle proprie competenze le Polizie Locali, il Corpo Forestale della Regione Friuli Venezia Giulia, i funzionari del Dipartimento di Prevenzione - nonché Azienda per l'Assistenza Sanitaria -.

Art.37 – Termini di adeguamento delle strutture

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, degli animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove esse non siano già diversamente o perentoriamente stabilite, si fissa in 90 giorni dalla sua entrata in vigore, il termine concesso per la messa a norma delle strutture di accudimento e detenzione degli animali stessi. Sono escluse le strutture quali ambulatori, cliniche veterinarie ecc.

Art.38 – Abrogazione di norme

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.